

*Articolo 8*

Il contributo di cui all'articolo 1 è soggetto alla condizione che, nel caso di un'operazione che riceve o è destinata a ricevere aiuti finanziari nel quadro di un intervento del Fondo strutturale della Comunità, il contributo del Fondo possa essere destinato a tale operazione soltanto se l'importo ottenuto quando la cifra che rappresenta il 40 % dell'importo del contributo del

Fondo è sommata alla cifra che rappresenta l'importo dell'aiuto dei Fondi strutturali della Comunità non supera il 75 % dei costi totali ammissibili dell'operazione.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Esso scade il 31 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER